

OGGETTO: “CRITERI E MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (PS), PROGRAMMA DI CONTROLLO (PC), PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (PSC) E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC) DI CUI ALLA L. R. 3/2000, AL D. LGS. 36/2003 E AL D. LGS. 59/2005”

1. Glossario dei termini usati

Vengono di seguito elencati gli acronimi degli strumenti di controllo oggetto del presente allegato che, per semplicità, verranno definiti nel testo “strumenti”:

- *PC* = *Programma di Controllo di cui all’art. 26 della L. R. 3/2000 s. m. ed i.*
- *PSC* = *Programma di Sorveglianza e Controllo di cui al D. Lgs. 36/2003.*
- *PMC* = *Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D. Lgs. 59/2005.*

Inoltre compare in allegato, così come meglio specificato nell’**Allegato C**, anche il seguente acronimo:

- *PS* = *Piani di Sicurezza di cui all’art. 22 della L. R. 3/2000 s. m. ed i.*

2. Generalità

- a. Gli strumenti di controllo fanno parte integrante del progetto dell’impianto e sono approvati dall’Ente competente per territorio in fase di rilascio (o di rinnovo in caso non sia già stato approvato in precedenza) delle autorizzazioni, previa acquisizione di specifico parere tecnico espresso da parte degli Enti di Controllo.
- b. Per gli impianti pubblici soggetti agli obblighi di cui all’art. 36 della L. R. 3/2000, i costi relativi alla predisposizione e attuazione del PS/PC/PSC/PMC devono essere inseriti in tariffa come voce **specificata** a se stante.

3. Contenuti comuni a tutti gli strumenti

- a. Gli strumenti devono essere resi come un documento unitario di facile aggiornamento. Devono inoltre essere realizzati con pagine siglate e numerate non manomissibili. Una volta attivati devono garantire l’unificazione, razionalizzazione e surrogazione delle procedure di controllo (ad esclusione di quelle di istituto) eventualmente in essere presso l’impianto.

Le fasi degli strumenti sono le seguenti:

- I. Predisposizione del documento iniziale, comprensivo di uno specifico programma di addestramento del personale coinvolto, a diverso titolo, nell’attività di gestione dell’impianto, e successiva condivisione dei contenuti con gli Enti di controllo competenti per territorio (Provincia ed ARPAV-DAP);
- II. Presentazione del documento all’Ente che rilascia l’atto autorizzativo e sua approvazione;
- III. Attuazione dello strumento secondo le metodologie e le tempistiche approvate;
- IV. Predisposizione di relazioni tecniche periodiche da fornire agli Enti di controllo; il contenuto e la frequenza delle relazioni devono essere quelle previste nel documento approvato.

- V. Predisposizione e divulgazione di relazioni non tecniche periodiche e sintetiche redatte secondo le indicazioni contenute nell'*Allegato F* del presente provvedimento, volte a fornire le informazioni di massima sull'impianto agli interessati, con particolare riferimento, agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto. Tali relazioni dovranno essere di facile consultazione, disponibili presso l'impianto e il Comune sede dello stesso ed essere aggiornate annualmente. Inoltre le modalità di presentazione e/o divulgazione dovranno essere preventivamente concordate con il Comune ed una loro eventuale modifica nel corso del tempo non richiede necessariamente una fase di riapprovazione da parte dell'Ente che ha rilasciato l'atto autorizzativo.

4. Specifici contenuti del PC ai sensi dei commi 7, 7-bis e 7-ter nonché 8 dell'art. 26 della L. R. 3/2000 e del PSC ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003

- a. I PC vanno predisposti per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità (quantitativo di rifiuti in ingresso previsti nel progetto approvato) superiore a 100 t/g e per impianti di stoccaggio provvisorio con massima volumetria stoccabile superiore alle 100 tonnellate e volume di 500 mc.
È facoltà dell'Ente che rilascia l'atto autorizzativo richiedere la predisposizione ed attuazione del suddetto strumento anche per impianti che presentano potenzialità di trattamento inferiori alle 100 t/g purché questa sia motivata dalla particolarità dei rifiuti trattati, dai processi di trattamento/smaltimento condotti sui rifiuti, o più in generale, da altre motivazioni di carattere igienico-sanitario ed ambientale che discrezionalmente l'amministrazione ha individuato.
- b. Può essere prevista l'adozione volontaria degli strumenti in argomento, da parte dei gestori di impianti con potenzialità inferiori alle 100 t/g, sia in fase di nuova autorizzazione all'esercizio che di rinnovo. In questa fattispecie l'Ente che rilascia l'atto autorizzativo attiverà il procedimento nelle stesse forme e modalità previste per i progetti tenuti alla presentazione dei PC.
- c. Il PC/PSC deve essere predisposto al fine di garantire che:
- I) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono state progettate in tutte le condizioni operative previste;
 - II) vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
 - III) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti, con procedura preventivamente definita;
 - IV) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
 - V) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.
- d. Il PC/PSC deve considerare sia le fasi di realizzazione che di gestione dell'impianto e deve essere rapportato alle dimensioni della struttura nonché all'entità delle attività che in essa vengono svolte. Inoltre il PC deve considerare anche il periodo della dismissione dell'impianto mentre il PSC il periodo della post-gestione della discarica.
- e. La stesura del documento deve avvenire sulla base di un'approfondita analisi dei possibili impatti ambientali significativi e dei malfunzionamenti che l'impianto e le attività in esso svolte possono comportare. A questo fine, gli strumenti devono essere studiati specificatamente per ciascun impianto e per ciascun sito in cui l'impianto stesso è inserito.

- f. I PC/PSC devono essere predisposti ed attuati da parte di un soggetto "qualificato" ed "indipendente". Rimane inoltre fermo l'obbligo dell'attuazione del documento da parte dello stesso soggetto che ha predisposto i relativi elaborati al fine di garantire l'unitarietà nella responsabilità. A tal fine, nel caso di società (unico soggetto giuridico) che effettua tale attività, la responsabilità della predisposizione e corretta attuazione di tale strumento ricade sul legale rappresentante della medesima o suo delegato. Nel caso invece di presenza di più professionisti non legati tra loro da un unico soggetto giuridico, tale responsabilità ricade in capo ad uno dei medesimi professionisti legalmente all'uopo individuato dagli altri professionisti.
- g. Per personale "qualificato" si intende una figura professionale che abbia maturato dimostrabile esperienza nella gestione dei rifiuti e che abbia preferibilmente anche esperienza di cantiere. Per quanto riguarda l'aspetto dell'"indipendenza", le professionalità coinvolte, a vario titolo, nella predisposizione ed attuazione degli strumenti in parola, non devono aver partecipato o collaborato alle fasi di progettazione, realizzazione e collaudo (funzionale e tecnico-amministrativo) e gestione dell'impianto. Anche ai fini di garantire ulteriormente l'indipendenza non deve comparire, in nessuna parte dei documenti progettuali, fatta eccezione per lo strumento stesso, il logo della ditta che gestisce l'impianto o la firma del legale rappresentante.
- h. Per gli impianti privati, la Provincia può prevedere l'istituzione di un apposito fondo alimentato dalle Ditte in misura proporzionale agli effettivi costi dello strumento e destinato a garantire la retribuzione del controllore. In tale caso la corresponsione dell'onorario viene posta a carico della Provincia competente.
- i. Gli aspetti dell'indipendenza devono essere garantiti nel tempo anche in caso di sostituzione del soggetto terzo indipendente, definito alla successiva lettera j) Estensore/Responsabile dell'esecuzione del PC/PSC. In caso di sostituzione, il documento deve essere riprogettato dal nuovo soggetto e riapprovato da parte dell'Ente competente.
- j. Le figure professionali coinvolte nella predisposizione ed attuazione del PC/PSC sono:
- I. "Estensore del PC/PSC": soggetto "qualificato ed indipendente" che redige il documento e lo firma. Nel caso di società (unico soggetto giuridico) che effettua tale attività, la responsabilità della predisposizione e corretta attuazione di tale strumento ricade sul legale rappresentante della medesima o suo delegato. Nel caso invece di presenza di più professionisti non legati tra loro da un unico soggetto giuridico, tale responsabilità ricade in capo ad uno dei medesimi professionisti legalmente all'uopo individuato dagli altri professionisti.
 - II. "Responsabile dell'esecuzione del PC/PSC": coincide con l'"Estensore del PC/PSC". È il soggetto "qualificato ed indipendente" che verifica i contenuti del documento in sede di applicazione e provvede a revisionarne le parti inadeguate e/o inapplicabili. Esso pertanto, è il soggetto incaricato di presentare la versione eventualmente modificata ed integrata agli Organi di controllo. Inoltre, è colui che predispose le relazioni tecniche periodiche e non tecniche di cui all'*Allegato F* del presente provvedimento.
 - III. "Addetti al PC/PSC": sono le diverse figure professionali "qualificate ed indipendenti" che devono affiancare il responsabile del documento nella fase di predisposizione e attuazione dello stesso. Essi devono essere in numero e con professionalità tali da garantire la piena applicazione del PC/PSC. Operativamente gli addetti al PC/PSC rispondono al Responsabile dell'esecuzione del PC/PSC.

- IV. "Referente della ditta per il PC/PSC": è il dipendente della Ditta che gestisce l'impianto incaricato di curare tutti i rapporti con gli altri soggetti (pubblici e privati) coinvolti nella predisposizione ed attuazione del PC/PSC. Per motivi di opportunità e di comodità questa figura può coincidere con il responsabile tecnico dell'impianto. Ad esso è demandata ogni responsabilità e compito di attuazione delle azioni (previste nel documento) che spettano alla Ditta.
- V. "Enti pubblici controllori": corrispondono, di norma ed in base alle competenze individuate dalla vigente normativa, con l'Amministrazione provinciale e con l'ARPAV-DAP competenti per territorio.
- k. Le figure professionali di cui alla precedente lettera j) punti I), II) e III) sono tecnici abilitati all'esercizio della professione e sono iscritti al proprio albo/collegio o altro ente corporativo legalmente riconosciuto e devono possedere i requisiti indicati al precedente punto g).
- l. Per quanto riguarda le figure professionali di cui alla lettera k) in linea del tutto esemplificativa e non esaustiva e fatto salvo l'obbligo di cui al precedente punto, esse sono elencate all'*Allegato E* del presente provvedimento.
- m. Il responsabile dell'esecuzione del PC/PSC deve redigere i rapporti tecnici periodici, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che attesti la veridicità dei contenuti e delle dichiarazioni riportate nel documento presentato.
- n. Il PC/PSC deve contenere tutte le indicazioni che il responsabile dell'esecuzione del PC/PSC ed il referente della Ditta, di cui al punto j) IV, sono tenuti ad osservare qualora si verifichi una non conformità. Tali non conformità possono essere suddivise due diversi livelli:
- I. "Non conformità di livello 1": si tratta di non conformità relative ad aspetti giudicati sostanziali della progettazione o della gestione dell'impianto ovvero che incidono in qualunque modo sulla sicurezza ambientale o sulla salute delle persone. In questo caso il referente della Ditta è obbligato ad attuare immediatamente tutte le azioni previste dal PC/PSC nonché dalle norme di legge vigenti e, in caso di inadempienze, il Responsabile dell'esecuzione del PC/PSC è tenuto ad inviare tempestivamente le segnalazioni relative alla non conformità riscontrata alla Provincia, al Comune su cui è ubicato l'impianto ed al Dipartimento Provinciale ARPAV-DAP competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- II. "Non conformità di livello 2": si tratta di "non conformità" preliminarmente individuate nel PC/PSC ovvero intervenute nel corso della gestione e diverse da quelle del punto precedente per le quali il "Responsabile dell'esecuzione del PC/PSC" può autonomamente invitare con atto formale la ditta al ripristino delle condizioni previste stabilendone altresì il tempo, senza nessun altro tipo di comunicazione preventiva agli Enti. Solo nel caso di inosservanza da parte della ditta, entro il termine stabilito, la non conformità seguirà le procedure previste per il livello precedente.
- o. Si ritiene opportuno che la Provincia si faccia promotrice di incontri periodici tra controllori indipendenti e rappresentanti di ARPAV nei quali affrontare le problematiche emerse nel corso della gestione operativa degli impianti.
- p. Il controllore indipendente che, nell'esercizio del proprio compito, riscontri difficoltà o

impedimenti allo svolgimento della propria attività, dovrà darne conto nella prima relazione utile e procedere ad informare l'ARPAV e la Provincia competenti per territorio, che interverranno per la risoluzione del problema con l'adozione dei provvedimenti necessari, nel rispetto delle proprie competenze ed ai termini di legge.

- q. In riferimento alla certificazione UNI EN ISO 14001 o alla registrazione EMAS del sito, si ritiene che tali sistemi possano sostituire il PC/PSC a condizione che nel previsto manuale di certificazione sia contenuta un'apposita sezione separata, indicata come PC/PSC, recante tutti i contenuti e le procedure previste dal presente provvedimento e che la stessa sia stata specificatamente approvata dall'Ente competente. La predisposizione e l'esecuzione dello strumento deve essere effettuata da personale e con le modalità indicate ai precedenti punti j), k), l) e m).
- r. In presenza di certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS come dal punto q), può essere prevista la riduzione dei controlli d'istituto (ARPAV).
- s. In ogni caso nei PC/PSC dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:
- I. Sommaria descrizione dell'area in cui è inserito l'impianto con particolare riferimento agli aspetti territoriali (Presenza di insediamenti, aree boscate, corsi d'acqua,..) e logistici (viadotti di comunicazione e servizio, elettrodotti, ...)
 - II. Accurata descrizione delle attività svolte nel sito ove è ubicato l'impianto.
 - III. Numero e descrizione delle professionalità coinvolte nella stesura e attuazione del PC/PSC nonché individuazione delle responsabilità degli stessi e dei singoli soggetti coinvolti nella gestione dell'impianto.
 - IV. Individuazione dei referenti sia per quanto riguarda l'attuazione del PC che per la ditta e attività da questi svolte.
 - V. Modalità di gestione della documentazione amministrativa e degli obblighi da questa derivanti.
 - VI. Descrizione delle caratteristiche costruttive dell'impianto e delle singole sezioni impiantistiche che lo compongono.
 - VII. Descrizione delle modalità di controllo, accettazione e gestione del rifiuto conferito in impianto.
 - VIII. Individuazione di tutti i possibili accorgimenti di carattere gestionale che possono essere adottati al fine di permettere una limitazione dell'impatto ambientale complessivo dell'attività e una riduzione dei rischi per l'ambiente e l'uomo.
 - IX. Individuazione delle possibili non conformità che si possono verificare sia in fase di gestione che di dismissione dell'impianto e le misure mitiganti e correttive da adottare al fine di risolvere l'episodio indesiderato verificatosi.
 - X. Programma di aggiornamento del personale effettuato dal gestore dell'impianto, comprendente le modalità operative e la tempistica per l'addestramento del personale coinvolto nella gestione dell'impianto stesso.
 - XI. Informativa sui dati di funzionamento dell'impianto con riferimento alle singole operazioni svolte.

- t. Per ogni singolo fattore ritenuto meritevole di monitoraggio, ivi compresi, nel caso di discariche, quelli che riguardano le zone in post-chiusura, dovrà essere prodotta una descrizione da effettuare secondo il seguente schema:
- I. tipo di controllo e soggetto responsabile del controllo;
 - II. descrizione del parametro con la relativa frequenza minima dei sopralluoghi;
 - III. riferimenti normativi con i quali confrontare i risultati e le eventuali soglie di attenzione che si rendesse utile individuare;
 - IV. previsione di inserire nella relazione periodica il rapporto tra il valore del parametro e la rispettiva soglia definita dalla norma ed il confronto tra il valore rilevato e il valore storico attraverso appositi grafici;
 - V. metodologia standard con cui effettuare il prelievo, le modalità di trasporto e conservazione nonché analisi del campione prelevato;
 - VI. metodologia standard con cui eseguire l'elaborazione e la restituzione del dato in forma comparabile con il sistema di archiviazione e di analisi in uso presso i competenti Organi di controllo;
 - VII. compiti del tecnico controllore (precedente punto j. II.);
 - VIII. compiti della Ditta (precedente punto j. IV.);
 - IX. valutazioni in ordine all'entità delle non conformità rilevate nel periodo di riferimento e delle misure correttive da adottarsi nonché dei soggetti che devono intervenire;
 - X. individuazione delle comunicazioni e delle procedure da effettuare durante le non conformità;
 - XI. modalità di riavvio a regime delle attività dopo il superamento della non conformità;
 - XII. frequenza minima dei controlli da effettuare sul singolo fattore considerato.

5. Specifici contenuti del PMC per impianti assoggettati ad AIA e ricadenti altresì nell'obbligo di dotarsi di un PC/PSC

- a. Nel caso in cui un impianto ricada tra le tipologie impiantistiche previste all'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005 e sia contestualmente assoggettato agli obblighi previsti dall'art. 26 della L. R. 3/2000 o, nel caso di impianti di discarica, agli obblighi del D. Lgs. 36/2003, l'obbligo della predisposizione dei relativi piani è assolto, per semplificazione amministrativa, mediante la predisposizione ed attuazione di un unico strumento, definito PMC.
- b. Tale documento unico, da predisporre secondo le modalità individuate nell'**Allegato D**, dovrà assommare i contenuti previsti dal D. Lgs. 59/2005 nonché quelli dei Programmi di Controllo previsti dalla L. R. 3/2000 e descritti nel precedente capitolo 4., anche per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto incaricato di predisporre ed attuare tale strumento.

6. Specifici contenuti del PMC per impianti non tenuti ad avere il PC/PSC

- a. Per quanto riguarda gli specifici contenuti e le modalità di predisposizione ed esecuzione del PMC per impianti non tenuti ad avere il PC/PSC si rimanda a quanto contenuto nell'**Allegato D**. In questi casi la Ditta può provvedere a presentare ed attuare direttamente il PMC non sussistendo un obbligo di legge in merito all'individuazione di un soggetto terzo controllore.